IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVIII - Serie IV - Vol. V - Fasc. V - Maggio 1923

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. S. C. del S. Officio.** I. Circolare sul digiuno eucaristico, pagina 129. II. Monito agli scrittori cattolici, 131. III. Comunicato, 131. - **S. C. dei Religiosi.** Circa la professione in *articulo mortis*, 131. - **S. C. del Concilio.** I. *Utinen.* Collazione di parrocchia incorporata, 134. II. *Dioecesis T.* Circa l'ordine di sedere in coro, 136. III. *Ratisbonen.* Circa i duelli studenteschi, 138. - **S. R. Rota.** I. *Aegypti.* Su la regiudicata in cause matrimoniali, 139. II. *Tranen.* Su la competenza, 142. - **Segnatura.** *Romana.* Circa la competenza del Congresso, 144. — **CONSULTAZIONI.** Circa le tasse civili su pensioni e benefici ecclesiastici, 147. — **QUESTIONI.** Su l'adizione di eredità per un religioso, 154. — **BREVI RISPOSTE** (14-25), 158. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA**, 159.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

I.

A tutti gli Ordinari circa il digiuno eucaristico prima della Messa [*A. A. S.*, XIV, 151].

Circolare. - *Ill.me ac Rev.me Domine*, Optime novit Amplitudo Tua qua diligentissima cura legem ecclesiasticam ieiunii eucharistici, praesertim quod attinet ad sacerdotes sacrosanctum Missae sacrificium celebraturos, Sancta haec Apostolica Sedes semper tuita sit; nec dubitandum quin et in posterum eius observantia generatim urgere debeat. Sed ne forte ex lege ecclesiastica qua reali Corpori Christi debitum praestatur obsequium, corpus Christi mysticum seu animarum salus detrimentum capiat, Suprema haec Sacra Congregatio Sancti Officii, ex animo perpendens multitudinem officiorum quibus sacerdotes diebus festis incumbere debent ad commissum sibi gregem salutari pabulo enutriendum; et quod ob cleri penuriam multi ex eis sanctae Missae celebrationem iterare coguntur; idque non raro in locis longe dissitis, aditu difficilibus, inclementi aeris temperie divexatis, vel in aliis contrariis rerum et locorum adiunctis; decrevit in certis casibus et sub determinatis conditionibus eamdem ieiunii legem per opportunas dispensationes aliqua ex parte mitigare.

Quoties igitur sacerdotes, iuxta can. 801, 2, Missam eodem die iterare aut etiam tardiore hora ad Sacrum Altare accedere necesse habeant; si quidem sine gravi damno ieiunii eucharistici legem, vel infirmae valetudinis causa, vel propter nimium sacri ministerii laborem, aliasve rationabiles causas, ad rigorem servare nequeant; Supremae huic Congregationi locorum Ordinarii, omnibus rerum adiunctis diligenter expositis, recurrere poterunt. Quae pro diversitate casuum (sive cum singulis ipsamet dispensando, sive, quando vera ac probata ne-

cessitas id omnino suadeat, habituales quoque facultates ipsis Ordinariis tribuendo) opportune providebit. Quae quidem facultates pro casibus urgentioribus, in quibus tempus non suppetat recurrendi ad S. Sedem, iam ex nunc Amplitudini tuae conceduntur, per te ipsum, graviter onerata conscientia, exercendas: hisce tamen sub conditionibus, ut nonnisi aliquid per modum potus, exclusis inebriantibus, sumere permittatur; efficaciter scandalum removeatur; ac quamprimum S. Sedes de concessa dispensatione certior fiat.

Gravissimae demum huius legis relaxationem solum concedendam esse scias, quum spirituale fidelium bonum id exigat, non vero ob privatam ipsius sacerdotis devotionem aut utilitatem.

Haec ad pastorale Tibi ministerium facilius utiliusque reddendum, probante Ss.mo Domino Nostro Pio PP. XI, decreta, dum libens tecum communico fausta quoque ac felicia tibi adprecor a Domino.

Romae, ex aedibus Sancti Officii, 22 martii 1923.

R. Card. Merry del Val, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

La dispensa dal digiuno naturale prima della celebrazione della Messa non fu concessa per l'addietro dal S. Officio che in gravissime circostanze, soltanto a Vescovi obbligati a celebrare i *pontificali* a ore tarde. Dopo la costituzione *Sapienti consilio*, che in maniera generica attribuiva alla S. C. dei Sacramenti di concedere *dispensationes respicientes... conditiones Eucharistiae sumendi sacri litandi* (I, 3, 3°), le furono rivolte in proposito molte domande e proposte, anche generali, p. es. di restringere il digiuno naturale a un certo numero di *ore* prima della celebrazione della S. Messa, quindi non più a cominciare dalla mezzanotte. Trattandosi di mutare un punto di disciplina probabilmente *iuris apostolici*, la materia fu rimandata tutta (crediamo dal 23 maggio 1912) alla S. C. del S. Officio; e questa esclusività fu esplicitamente sancita nel Codice, che al can. 247, in un apposito § (il 5°) dichiarava: *Ipsa una competens est circa ea omnia quae ieiunium eucharisticum pro sacerdotibus Missam celebrantibus respiciunt;* tale disposizione, passata, per quanto sappiamo inosservata, conteneva implicita la affermazione che da tale digiuno si poteva e soleva dispensare. Questa medesima affermazione viene ora esplicitamente posta nella presente circolare, la quale chiaramente ne enumera le ragioni e le limitazioni necessarie. Ogni commento a un testo sì preciso risulta superfluo. Solo sarà opportuno notare che la clausola *exclusis inebriantibus* li esclude in qualunque grado e *quantità*: non sarà dunque possibile ottenere il permesso, p. es. per *un dito di marsala* anzi *neppure di vino comune* (altro sarebbe a dirsi di una *medicina* prescritta dal medico in cui entrasse l'alcool); mentre si potrà per una tazza di caffè, di brodo, un ovo a bere, ecc.

II.

Sul modo di parlare delle opere d'arte contrarie al senso cristiano [*A. A. S.*, XIV, 152]:

Monito. - Accidit non infrequenter ut scriptores, etiam qui ut boni catholici vulgo habentur, in foliis quotidianis vel periodicis laudent, magnificent, adprobent libros, scripta, picturas, sculpturas aliave id genus ingenii et artis opera catholicae doctrinae seu christiano sensui contraria, quandoque etiam a Sancta Sede expresse reprobata.

Quam grave inde, si Pastores animarum haec inobservata et impunita relinquant, fidelium scandalum cum fidei morumque detrimento oriri possit, facile intelligitur. Quod ne fiat, Suprema haec S. Congregatio S. Officii, adprobante Ss.mo D. N. Pio Pp. XI, locorum Ordinarios admonendos censet, ut pro eorum munere erga scriptores huiusmodi, si quos forte inter proprios subditos adesse compererint (praecipue si de clero seu saeculari seu regulari), sive per se, sive adhibita quoque Consiliorum vigilantiae cooperatione, non omittant quas efficaciores in Domino indicaverint, nulla interiecta mora, providentias adhibere.

Romae, ex aedibus S. Officii, 15 martii 1923.

R. Card. Merry del Val, *Secretarius.*

III.

Comunicato. - Si rende noto che il sacerdote Tommaso Sasso, della diocesi di Bisceglie (Trani), con formale sentenza del Supremo Sacro Tribunale del Santo Uffizio, è stato condannato alla pena della degradazione, a termine del canone 2305 del Codice di diritto canonico, con la ingiunzione di deporre l'abito ecclesiastico.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa la professione religiosa «in articulo mortis» [*A. A. S.*, XIV, 156].

Dichiarazione. — Iam inde a Codicis promulgatione dubium exortum est: « An decretum quod incipit *Spirituali consolationi*, a Sacra « Congregatione de Religiosis editum sub die 10 septembris 1912, adhuc « vigeat » praecipue cum in Codice iuris canonici nulla mentio de professione in articulo mortis fiat. Cumque instantissime ab hac Sacra Congregatione peteretur, tam in particularibus casibus, quam in novis Constitutionibus condendis, ut facultas per supradictum decretum concessa renovaretur, res definienda visa est.

Quapropter, plurium Consultorum praerequisito voto, E.mi Patres Sacrae Congregationis Negotiis Religiosorum Sodalium praepositae, in plenariis comitiis ad Vaticanum habitis die 25 decembris 1922, re mature perpensa, ad propositum dubium respondendum censuerunt: « *Affirmative*; at declarandum, si ita SS.mo placuerit, quod facultas « recipiendi professionem, de qua in n. 2 decreti, praeter Superiorem « monasterii aut domus novitiatus vel probandatus, intelligatur com- « petere etiam ad respectivos Superiores maiores iuxta Constitiones, et « ad praedictorum omnium delegatos ».

Quam sententiam SS.mus D. N. Papa div. Prov. Pius XI, in audientia habita ab infrascripto P. Abbate Secretario die 30 decembris eiesdem anni, in omnibus approbavit et publici iuris fieri mandavit.

Opportunum autem visum est praedicti decreti dispositiones ad sensum resolutionis E.morum Patrum accommodatas, in memoriam revocare eum in finem ut tam benigna Sedis Apostolicae concessio omnibus interesse habentibus prodesse valeat.

Illae autem sunt tenoris sequentis (1):

In quocumque Ordine, vel quavis Congregatione aut Societate religiosa, vel monasterio sive virorum sive mulierum, vel etiam in Institutis in quibus, quamvis vota non emittantur, in communi tamen vita agitur, more Religiosorum, liceat exinde Novitios seu Probandos, qui medici iudicio graviter aegrotent, adeo ut in mortis articulo constituti existimentur, ad professionem vel consecrationem aut promissionem iuxta proprias Regulas seu Constitutiones admittere, quamvis tempus novitiatus vel probationis nondum expleverint.

Attamen, ut novitii seu probandi ad supradictam professionem aut consecrationem aut promissionem admitti queant, oportet:

1. Ut novitiatum seu probationem canonice inceperint.

2. Superior qui Novitium seu Probandum ad professionem vel consecrationem aut promissionem admittit, *praeter Superiores Maiores respectivos, quibus ex praescripto Constitutionum competit, esse possit etiam* ille qui monasterium, vel novitiatus aut probandatus domum actu regat, *aut praedictorum Superiorum delegatus.*

3. Formula professionis vel consecrationis aut promissionis sit eadem quae in Instituto extra casum aegritudinis in usu est; et vota, si nuncupentur, sine temporis determinatione aut perpetuitate pronuntientur.

4. Qui huiusmodi professionem, consecrationem vel promissionem emiserit, particeps erit omnium omnino indulgentiarum, suffragiorum et gratiarum, quae Religiosi vere professi in eodem Istituto

(1) Cfr. *Monitore Eccl.*, XXIV, p. 396. Si osservi che solo il n. 2 reca un lieve cambiamento (da noi segnato in corsivo) in ossequio alla dichiarazione attuale.

decedentes consequuntur; eidem autem plenaria peccatorum suorum indulgentia et remissio in forma Iubilaei misericorditer in Domino conceditur.

5. Haec professio vel consecratio aut promissio, praeter gratias in praecedenti articulo enuntiatas, nullum omnino alium produci effectum.

Proinde:

A) Si Novitius seu Probandus post huiusmodi professionem vel consecrationem aut promissionem intestatus decedat, Institutum nulla bona vel iura ad ipsum pertinentia sibi vindicare poterit;

B) si convalescat antequam tempus novitiatus seu probandatus exspiret, in eadem omnino conditione versetur ac si nullam professionem emisisset; ideoque: *a*) libere, si velit, ad saeculum redire poterit; et *b*) Superiores illum dimittere valent; *c*) totum novitiatus seu probandatus tempus in singulis Institutis definitum, licet sit ultra annum, explere debet; *d*) hoc tempore expleto, si perseveret, nova professio seu consecratio vel promissio erit emittenda.

Declarat denique haec Sacra Congregatio, nihil obstare quominus praedictae dispositiones etiam in Constitutiones Ordinum et Congregationum inseri valeant, si hoc Instituta ipsa postulent.

Romae, ex Sacra Congregatione de Religiosis, die 30 decembris 1922.

C. Card. Laurenti, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Il *Monitore ecclesiastico* 1919, p. 51, fu il primo a trattare la questione della permanenza del decreto *Spirituali consolationi* anche dopo il Codice, e a risolverla affermativamente: su le sue tracce si son messi poi molti commentatori che ne hanno anche abbracciata l'opinione, meno alcuni pochissimi, come, fra noi, il Blat, *De person.*, ad can. 567, Munerati, *Iur. eccl.*, n. 206, i quali ritenevano non valer più, dopo il Codice, il detto decreto; e il P. Creusen, che ne dubitava (*Religieux et religieuses*, 1901, p. 137). La presente dichiarazione toglie autenticamente ogni dubbio su la soluzione proposta dal *Monitore.*

Rileggendo ora le motivazioni ivi date a suo tempo, gioverà fare una piccola correzione, ove si asserisce che dopo il Codice sembrerebbe cessarne lo scopo principale, di ottenere gli stessi suffragi che i professi. Occorre invece osservare che la Indulgenza *in forma Iubilaei*, non la guadagnano *in extremis* neppure i già professi, ma forma un privilegio del tutto unico, concesso per la prima volta appunto da Paolo V il 23 maggio 1606 alle novizie domenicane che professassero *in articulo mortis*, ed estesa da Pio X col suddetto

decreto a tutti i novizi nelle stesse circostanze. Anche per questo la ragione apparente di dubitare, premessa scolasticamente dal *Monitore*, viene assai attenuata.

La ragione giuridica della permanenza del decreto è appunto questa, che in esso non si aveva una vera *lex communis*, contemplata nel can. 6, 6°, ma una *extensio privilegii, (cupiens pro animarum bono hoc privilegium extendere)* che non faceva mutare la sua natura originaria di *privilegio*, per cui andava piuttosto contemplato nel can. 4 (cfr. anche c. 70). D'altra parte, anche fosse vera legge, il can. 567 § 1 non riguarda che gli effetti giuridici della condizione di novizio; mentre per tal decreto o legge si riguardano gli effetti teologici e il merito di una professione religiosa: quindi tale canone non è una *lex* che *totam de integro ordinet legis prioris materiam* a norma del can. 22.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa il conferimento di una parrocchia incorporata a un Capitolo. [*A. A. S.*, XIV, 551].

Utinen. - *Collationis paroeciae* 19 febbraio 1921. — La parrocchia di Faedis, unita *pleno iure* al Capitolo collegiale di Cividale del Friuli, vien governata da un vicario curato perpetuo, che ha però il nome di parroco. Fin qui era tale parroco istituito senz'altro nel suo beneficio dal Capitolo, su presentazione dei patroni, conti di Cuccagna, i quali però avevano l'obbligo di sceglierlo in una terna di sacerdoti approvati dal Vescovo dietro concorso. Ora, dopo promulgato il Codice, i patroni obbedendo alle esortazioni del Vescovo a norma del can. 1451 § 1, hanno rinunziato nelle mani del Vescovo medesimo al loro patronato. Di qui nasce la questione: data tale rinunzia, la *libera* collazione spetta al Vescovo, o spetta al Capitolo? Il Vescovo sostiene che spetta a lui: altrimenti - dice - non si vede l'utilità pratica della rinunzia ottenuta a norma del Codice « se, liberatomi da un patrono, debba ristabilirsi « un altro diritto limitativo dell'autorità e giurisdizione del Vescovo », e anche perchè il Capitolo « il quale non aveva finora a compiere che « un semplice *actus iustitiae*, non dovrebbe ora crescere, per la rinunzia « del patronato, nel suo diritto ed esercitare un *actus liberalitatis*, quale « è appunto la libera collazione di un beneficio che secondo il diritto « canonico spetta al Vescovo ».

Il Capitolo segue l'argomentazione contraria: non dovendo cioè peggiorarsi la sua condizione pel fatto di un terzo, segue che il Capitolo medesimo può d'ora in poi - tolta di mezzo la presentazione - istituire parroco di Faedis quel sacerdote che gli piacerà eleggere nella terna degli approvati per concorso. Gli suffraga la ragione storica, po-

tendosi provare che per una consuetudine immemoriale, antetridentina, tanto che fu riconosciuta dai Papi Pio II (1459) e Paolo IV (1558), il Capitolo liberamente istituiva i parroci delle parrocchie a sè unite; solo posteriormente e dopo lunghe controversie, definite con una transazione del 1538, il Capitolo cedette o riconobbe il giuspatronato ai Cuccagna, sempre però conservandosi il diritto di istituire il presentato da loro; finchè, sotto la dominazione austriaca, dovette accettare l'obbligo del concorso. Se quest' ultimo rimane, eccettuata tale limitazione, in tutto il resto deve ritornare lo stato di cose immemoriale, ante-tridentino.

Portata la controversia alla S. Congregazione del Concilio, gli E.mi nella plenaria del 19 febbraio 1921, risposero:

Archiepiscopo competere ius instituendi in parochum quem Capitulum praesentaverit, ad normam can. 471 § 2 Codicis.

La quale risoluzione fu approvata poi dal Santo Padre.

ANNOTAZIONE

Come è chiaro, la Sacra Congregazione non ha ammesso pienamente nè l'una nè l'altra delle tesi in contrasto. È partita puramente e semplicemente dal fatto evidentissimo che qui si tratta di una parrocchia unita a una persona morale. Ora questa figura è pienamente contemplata e regolata nel Codice, can. 471. « Si paroecia pleno fuerit unita... ecclesiae capitulari... excepto casu « tum legitimi privilegii aut consuetudinis, tum dotationis vicariae ab Episcopo « factae reservata sibi *libera* nominatione, vicarium praesentat... Capitulum; « loci autem Ordinarius eumdem, si idoneum, servato praescripto can. 459, repe- « rerit, instituat » (cfr. anche il c. 456 se la parrocchia è unita a un Ordine o Istituto religioso). Cotale disposizione è in questa parte innovativa, mentre pel diritto precedente sancito dalla Bolla di S. Pio V *Ad exequendum*, 1° novembre 1567, all'Ordinario non competeva altro che di esaminare e dichiarare idoneo, se del caso, il candidato; donde il Leuren. (*For. benef.* I, q. 116 n. 2): « Nominatio ac veluti *institutio* pertinet ad rectorem principalem, prae- « cedente tamen examine et consensu Episcopi » (ibid. 121) « Tametsi nomi- « natio Vicarii perpetui spectet ad rectorem principalem, is tamen ab eo *in-* « *stitui* nequit sine praevio examine et consensu Episcopi » (cfr. Bouix, *de Paroch.*, p. 309).

È vero che il can. 471 espressamente fa salvo il caso *tum legitimi privilegii aut consuetudinis*, ma tutto il contesto (specialmente per quel che segue *tum dotationis etc.*) fa chiaramente prevedere che si salva la consuetudine o il privilegio militante a favore *del Vescovo*, cioè di istituire liberamente senza presentazione del Capitolo; non già quello militante a favore del Capitolo, cioè, non solo di presentare, ma di istituire, poichè così inteso il can. 471 contraddirebbe al can. 455 ove è detto: « Jus nominandi et instituendi pa- « rochos competit Ordinario loci... reprobata contraria consuetudine, sed salvo « privilegio electionis aut praesentationis si cui legitime competa ».

Ciò posto, è chiaro che l'Ordinario nel caso non può avvalersi della clausola del can. 471, non essendo egli attualmente in alcun possesso della facoltà di conferire affatto liberamente il beneficio in questione. Potrebbe con qualche apparenza di verità farsi forte della clausola del can. 455 *salvo privilegio electionis aut praesentationis si cui legitime competat* (escluso cioè ogni altro privilegio), poichè invero il Capitolo non ha fin qui avuto il diritto di presentazione, ma quello ben diverso di istituzione; ma tale apparenza si dilegua, poiche pel can. 471 il diritto di presentazione spetta ora « legitime » al Capitolo, in luogo e vece di quello di istituzione. Ed è pur chiaro che ogni pretesa del Capitolo di appigliarsi alla medesima clausola del c. 471 viene paralizzata dalla contraria disposizione del can. 455, il quale, del resto, corrisponde a tutta l'economia del Codice in materia, come risulta, p. es., dal can. 403, 1432, 1466, § 2.

Pertanto dovendosi *ora* ordinare *ex novo*, in seguito al fatto nuovo della cessazione del patronato, i rapporti tra Capitolo e Vescovo circa il conferimento di tale parrocchia, tale ordinamento deve farsi senz'altro a norma del diritto comune. Questa conclusione, come ognuno vede, esce dai limiti del caso proposto, e assurge a una opportuna norma generale esecutiva che incontra larga applicazione anche in altri campi.

II.

Circa l'ordine degli stalli corali. [*A. A. S.*, XV, 115].

Dioecesis T. - *Stalli choralis.* 8 luglio 1922. — Nella cattedrale di T. due sono i troni episcopali: l'uno in fondo all'abside, l'altro, pei pontificali, *a cornu Evangelii.* Fin qui i capitolari sedevano successivamente (prima le dignità, poi gli uffici, e infine i canonici semplici) a cominciare dall'altare: il Vescovo invece ordinò che pur serbando la stessa successione, sedessero a cominciare dal trono absidale, ossia ordinò che puramente e semplicemente si capovolgesse l'ordine seguito fin qui. Obbedirono tutti meno il Decano, che s'ostinò a restare « dove l'avevano installato nella presa di possesso! »: il Vescovo chiese consiglio alla S. C. del Concilio, che rispose dovere il Decano, salvo il suo diritto di ricorrere, intanto uniformarsi al decreto vescovile, « e qualora non obbedisse, gli vengano senz'altro sottratte le distribuzioni ». Ma il Decano tenne duro, e allora l'Arciprete lo multò sottraendogli le distribuzioni. Ciò non fece che irritare l'ostinato, che proruppe *coram populo* in ingiurie contro l'Arciprete; di che avuto contezza il Vescovo, lo sospese *a divinis*, e dopo violata la sospensione lo dichiarò irregolare. Essendo il Decano ricorso alla S. C. del Concilio per l'assoluzione e dispensa, la ottenne quando finalmente occupò il posto assegnatogli. Dopo che il suo ricorso venne regolarmente esaminato sotto i seguenti dubbi:

I. *An et quomodo decretum episcopale de ordine in choro sedendi confirmandum sit in casu.*

II. *An Decano restituendae sint distributiones in casu.*

III. *An suspensio eidem Decano inflicta sustineatur in casu.*

E gli E.mi Padri nella plenaria dell'8 luglio 1922 ebbero la pazienza di rispondere a tutti e tre come segue:

Ad I. *Affirmative,* ita tamen ut canonici post dignitates ad tramitem can. 408 § 1 Codicis iuris canonici, *nulla habita ratione officiorum,* sedeant hinc inde iuxta prioritatem possessionis.

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Affirmative.*

Le quali risoluzioni furono pure confermate dal S. Padre nella successiva udienza di mons. Segretario.

ANNOTAZIONI

Riguardo al II e al III dubbio non vi sono osservazioni da fare, come ognuno bene intende. Futilissime sono le ragioni allegate a favore del Decano, che cioè, essendo il Capitolo *esente,* il Vescovo non può far decreti, nè procedere contro alcun canonico senza l'assistenza di due capitolari « congiudici ». Che non possa far *decreti* è asserzione meramente gratuita; l'esenzione riguarda unicamente i *processi,* ossia la materia criminale, *criminaliter agenda,* come dimostra lo stesso nome di « congiudici » dato ai canonici assistenti, e come spiega Benedetto XIV, *de Syn. dioec.,* XIII, c. IV, § 8. Ora nel caso non v'era da fare alcun processo, trattandosi purtroppo di cosa *notoria*; ma solo da applicare, e con la massima urgenza, rimedi disciplinari.

È pure futile opporre che le distribuzioni non possono perdersi da chi è presente: la presenza deve essere *ad normam iuris,* come ben mostra il can. 409 e a ciò non basta (come in alcuni casi non è necessaria, can. 420) la presenza fisica. E del resto la privazione di un *diritto* è proprio quello che ha ragione di sanzione penale (c. 2298, n. 4), la quale è incontestabilmente in facoltà del Vescovo (c. 2221).

Venendo al merito del decreto episcopale, il Decano lo dichiara contrario alla consuetudine, in che lo ribatte il Vescovo dimostrando invece che l'ordine da lui ristabilito è quello che vigeva prima del 1886; lo dichiara anche contrario alla legge, « primum locum in ecclesia cathedrali *post episcopalem* cathedram esse qui immediate sequitur cathedram episcopalem » (S. R. C. n. 3422, 19 giugno, 1877, ad 1). Ma dallo stesso principio il Vescovo deduce chiaramente il contrario: qual'è infatti la vera cattedra episcopale? Il Decano sostiene che è quella *a cornu evangelii*; il Vescovo, invece, quella che è in fondo all'abside. Quando è così, la ragione del dissenso è chiara: trattasi di una semplice questione di fatto materiale. Sembra che la S. C. si sia convinta almeno di questo, che anche il trono in fondo all'abside sia una cattedra episcopale, dai... connotati che ne dà il Vescovo: « ha un baldacchino sporgente « dalla parete cm. 80; è rialzato di tre gradini; oltre la predella, sul pavi- « mento del coro, di cui uno oltre la predella, sul piano degli stalli canonicali, « proprio come prescrive la S. R. C., 2049 ad XXV in Arequipen, 13 martii 1700 » cfr. *Cerem. Ep.* I, c. 13, n. 9. - E questo, che *anche* il trono dell'abside sia

una vera cattedra, è bastato alla S. C., essendo certissimo che il Vescovo può bene avere *due* e anche più cattedre nella sua chiesa (Sess. XXV *de ref.* c. 6; S. R. C. *Granaten.* 9 maggio 1601 [214] ad II). Ciò vuol dire che quando il Vescovo sederà *in pontificalibus* sul trono *a cornu Evangelii* i capitolari si sposteranno cominciando a sedere da questo, sia pure in sgabelli provvisori, come s'osserva anche nelle basiliche patriarcali romane, ove l'ordine di sedere si regola dall'altare su cui si celebra: il papale, sotto la confessione, o il canonicale, in fondo all'abside (Cfr. anche S. R. C. Andrien, 25 sept. 1610 [287]).

La S. C. però non ha confermato il decreto ove attribuisce una precedenza circa lo stallo, agli *uffici*, cioè al canonico parroco, al teologo, e al penitenziere. Infatti, poichè dall'indagine fatta è risultato che non v'era consuetudine in proposito nella diocesi di T. (quantunque vi sia in altre diocesi d'Italia, come in Milano: cfr. S. R. C. in Mediol. 8 mag. 1604, n. 114), ha voluto che anche in ciò si seguisse puramente e semplicemente il can. 408 del Codice: « in eodem Capitulo, salvis peculiaribus statutis, vel legitimis consue-« tudinibus, dignitates, servata, inter se praecedentia ordinis, praecedunt ca-« nonicis, canonici antiquiores... posterioribus »; ove non si fa alcuna distinzione, quanto allo stallo, a favore del canonico parroco, teologo o penitenziere.

III.

Circa i duelli studenteschi. [*A. A. S.*, XV, p. 155].

Ratisbonen. - *Duelli.* (10 febbraio 1923). — Il 9 agosto 1890 (cfr. *M. E.*, *VI*[2], p. 170), la S. C. del Concilio dichiarò che si incorreva la irregolarità nonchè la scomunica, a norma del n. 17 dell'*Apost. Sedis*, anche dagli studenti che si battessero a duello alla moda in uso nelle Università tedesche, cioè con coltelli corti, cercando di colpirsi soltanto alla faccia, in guisa che non ne seguiva per sè alcun pericolo di morte o mutilazione, ma solo qualche ferita con sfregio; nonchè dai loro padrini. Fu cioè dichiarato che se non si trattava di irregolarità *ex homicidio*, nè di irregolarità *ex defectu lenitatis* (la quale s'incorre per versamento incolpevole di sangue), restava la irregolarità *ex infamia iuris* come accessorio della scomunica comminata nell'*Apost. Sedis.*

Ora, promulgato il Codice, alcuni, attese le strette norme che regolano l'interpretazione della legge penale, credono che tal modo di « misurarsi » non sia un vero duellare, e quindi non sia compreso nel tenore del can. 2351, o almeno che la censura non sia riservata, atteso il can. 2245, 4, che elimina ogni riserva in caso di dubbio *sive facti sive iuris.* L'Ordinario di Ratisbona, trattandosi di cosa assai pratica, specialmente per l' ordinazione di tali studenti, ha pertanto presentato alla S. C. del Concilio il dubbio:

« *An resolutio S. C. C. data in Wratislavien., Irregularitatis, diei* « *9 augusti 1890 hodiedum vigeat*, in casu ».

Al qual dubbio gli E.mi Padri, nella plenaria del 10 febbraio 1923 han risposto *Affirmative*; risposta confermata nella successiva udienza dal S. Padre.

E la ragione è chiarissima:

Il can. 2351 ripete esattamente il num. 17 della Cost. *Apostolicae Sedis*, togliendo solo le due parole *etsi regiae*, che venivano dopo le altre *cuiuscumque dignitatis sint*: nè ivi, nè altrove si dà alcuna nuova definizione del delitto del duello. Quindi è chiaro che, riferendosi ivi *ius vetus ex integro*, le parole « *duellum* perpetrantes » dovranno interpretarsi *ex veteris iuris auctoritate*, giusta il can. 6, 2°. Ora l'*auctoritas veteris iuris* nel punto in questione è precisamente l'autentica risposta della S. C. del Concilio in Wratislavien., diei 9 augusti 1890; giustamente severa nel suo spirito (sebbene forse più che lo comportasse la lettera) in detestazione di un delitto, o meglio di un avanzo di barbarie, che la Chiesa ha sempre avuto in specialissimo odio ed orrore.

Sacra Romana Rota.

I.

Di una sentenza di nullità di matrimonio di primo grado passata in giudicato [*A. S. S.*, XIV, 600].

Aegypti. - *Nullitatis matrimonii seu de re iudicata*, 20 giugno 1922. — Ecco una causa del tutto nuova e interessantissima pel giurista. Ettore Musarelli, cittadino italiano, sposò al Cairo tale Maria Luisa Vannes il 22 dicembre 1919; ma non erano passati sette mesi, che già una sentenza della Curia del Vicariato Apostolico in data 26 giugno 1920 pronunziò nullo il matrimonio *ex capite conditionis*. Il difensore del Vincolo appellò subito; ma entro venti giorni il Musarelli morì, sicchè il difensore stesso abbandonò la causa non sussistendo più alcun vincolo da difendere. Intanto l'eredità del Musarelli fu messa sotto sequestro dal giudice civile, finchè non fosse dichiarata la qualità di moglie o non moglie della De Vannes. È infatti da sapere che in Egitto pel matrimonio degli stranieri si segue puramente la loro religione: quindi il matrimonio religioso di due cattolici (come nel caso) viene senz'altro trascritto nei registri civili per ogni effetto di legge, e viene cancellato quando l'autorità ecclesiastica lo dichiara nullo. Perciò l'erede del Musarelli proseguì l'appello dinanzi alla Rota, chiedendo la conferma della sentenza di Curia. Fu citata invano anche per editto la De Vannes come convenuta. In sua assenza fu richiesto il ministero del Promotore di giustizia presso la Rota; ma questi, invocando il can. 1885, domandò che si notificasse di nuovo, *ad cautelam* alla De Vannes la sen-

tenza della Curia e l'azione instaurata dall'erede Musarelli, il che fu fatto per editto il 28 settembre 4-6 ottobre 1921. La De Vannes non si fece viva e in tali condizioni di cose il Promotore di Giustizia chiese che la sentenza fosse dichiarata passata in giudicato agli effetti civili.

Di questa elegante questione si occupò il turno Prior-Cattani-Mannucci nella sessione del 20 giugno 1922 sotto la formula: « *An sententia primi gradus, quo matrimonii nullitas declarata fuit, vim habeat rei iudicatae quoad civiles matrimonii, in casu* ». E fu risposto: *Affirmative.*

Eccone le principali motivazioni:

In linea generale può ammettersi che una sentenza matrimoniale passi in giudicato, quanto agli effetti civili soltanto? È risaputo che la causa matrimoniale *quoad vinculum* non passa mai in regiudicata; quale ne è la ragione? La stessa, o meglio la contraria, da cui proviene in genere l'efficacia della regiudicata. Si sa cioè che la regiudicata *habetur vera et iusta praesumptione iuris et de iure, quae contrariam probationem non admittit* (c. 1904). Ora tale presunzione non è intrinseca, ma estrinseca alla verità obiettiva; *per sè*, cioè, obiettivamente, la regiudicata può essere falsa e ingiusta. Infatti lo stesso giudice di appello confermando la precedente, non può errare come il giudice di primo grado? E anzi, una sentenza di primo grado sarà probabilmente riformata in appello, cioè dichiarata falsa e ingiusta: perchè dunque *deve* essere ritenuta invece giusta e vera, solo perchè non ha avuto luogo l'appello per negligenza del soccombente? La risposta è chiaramente data del Pichler, in lib. II, tit. 27, n. 20: « Sen- « tentiae uti et praescriptionis, firmitas et auctoritas non fundatur in « veritate huius praesumptionis (cioè che sia obiettivamente vera), sed « *in ordinatione legali et in bono publico, cum publice magis expediat* « *res iudicatas esse firmas, quam esse iustas* ».

È dunque per una necessità di ordine pubblico che la regiudicata *si considera* (*habetur*), vera e giusta, anche se obiettivamente non *sia* tale, obbligandosi le parti a starvi: poichè la ricerca della verità obiettiva richiederebbe una indagine indeterminata e *infinitas reprobatur in iure*. Ma in alcune cause il bene pubblico richiede invece rispetto assoluto alla verità e giustizia obiettiva, e tali sono le cause *super statu personarum:* perciò le sentenze date in tali cause non passano mai in regiudicata, ma ogni volta che emerga un nuovo elemento capace di rendere più vicina e più chiara la verità *obiettiva*, possono riaprirsi (cfr. can. 1903; 1701, 1989): la validità, p. es. del sacerdozio o del matrimonio non possono dipendere da semplici presunzioni estrinseche, ma debbono essere dimostrate in guisa da eliminare ogni dubbio su lo stato *obiettivo*. Ciò esprimevano, sebbene in maniera meno giuridica del Codice, che adotta la lapidaria formola dello *status personarum*, certo in modo più pratico e intuitivo i canonisti passati quando stabi-

vano il criterio della *ratio peccati*, in quanto che una sentenza falsa *super statu personarum* costituirebbe necessariamente la parte a vivere in uno *statu peccati*. Così Sanchez, lib. VII, disp. 100, n. 1: « Quod in reliquis sententiis consensus omittentis debito tempore appellare, possit aliquid operari, ac eo ipso quod non appellat, videatur *consentire*. Ex quo consensu sententia vires rei iudicatae assumit cap. *Quoad consultationem*, *De sentent. et re iudic.*, ibi; cum per hoc videatur, per interpretationem iuris, latae sententiae paruisse. At in causa coniugali nequit consensus omittentis appellationem efficere, ut matrimonium cum impedimento dirimenti initum sit validum, vel ut legitime contractum dissolvatur. Quare sententia per errorem decidens illud esse validum, vel hoc dissolvendum, nulla ratione assumere potest vires rei iudicatae sive quod bis confirmata sit, sive quod ab ea non appellans censeatur consentire. Quia sententia illa, transiens in rem iudicatam, *foveret peccatum*, separando veros coniuges, vel uniendo eos qui tales esse nequeunt. Ast nullum vinculum, quantumcumque multiplicatum, potest firmare actum, ex quo peccatum consurgit ».

Se tale è dunque la ragione pratica per cui le sentenze *super statu personarum* e segnatamente le matrimoniali, non passano in regiudicata, che cioè in caso contrario *foverent statum peccati*, segue chiaramente l'inversa, che cioè ovunque non entri la ragione del peccato, anche per tali sentenze ritornano a valere le norme comuni della procedura onde si forma la regiudicata. Così unanimi i canonisti: p. es. Reiff. lib. II, tit. 27 n. 120, « Ceterum, dictum istud quod sententia in « causa matrimoniali non transeat in rem iudicatam, tunc *solummodo* « procedit, quando ex illius sententiae observantia nutritur peccatum, « quod utriusque partis consensu non potest impediri, nec tolli quoad « culpam ». Cfr. Sanchez, cit., lib. VII, disp. 100. n. 1; Pirhing, lib. II, tit. 27, n. 52; Pichler, eod. tit., n. 15; Schmalzg., lib. IV, tit. 18, n. 27; Gasparri, vol. II, n. 1507; Mansella, *De impedim. matrim. diriment.*, part. I, cap. 6, art. 5, n. 1.

Quando perciò, come nel dubbio generico, non è in questione lo *status personarum*, ma solo trattasi di *diritti civili*, per i quali non si causa affatto uno stato di peccato, nulla osta che subentrino anche per la causa matrimoniale le norme comuni. E nel caso nostro, non si tratta più dello *status*, in cui vivranno i coniugi, essendo ormai ben definito dalla morte del Musarelli, ma solo della eredità materiale e morale di questo.

Bisogna dunque vedere *in specie* se l'azione sia troncata da qualche principio o norma comune di procedura. Non essendo ancora ottenuta la sentenza conforme (c. 1902-1880) tali norme sono: la mancanza d'appello fatto in tempo utile (c. 1581): oppure la deserzione dell'appello

in sede di questo (c. 1902) sia esplicita, col ritiro dell'appello (1883-1881) sia implicita, per decorrenza dei termini a porre gli atti che mantengono in vita l'azione (c. 1736). Per interporre l'appello il tempo utile è di 10 giorni, per proseguirlo, è di un mese; per mantenerlo in vita dopo proseguito, senza porre altri patti, è di un anno.

Ora non si può invocare senz'altro la mancanza di appello, avendo appellato il difensore del vincolo, il che giova anche alla convenuta (cfr. c. 1888); ma manca la parte convenuta alla prosecuzione dell'appello, o meglio alla sua ripresa: infatti con la morte dell'attore a norma del can. 1733 l'istanza era interrotta, finchè l'erede non la riprendesse: ma una volta ripresa, non potendo più intervenire il difensore del vincolo, doveva intervenire la convenuta, per sè, o pel suo procuratore. Il promotore di giustizia, trattandosi di interessi privati, come sono l'eredità e gli altri effetti puramente civili in cause di maggiorenni, non v'entrava, tutt'al più, che per vigilare l'applicazione delle norme di procedura. Quindi il massimo che poteva farsi era una nuova denunzia della sentenza, applicando con una analogia molto larga il disposto del canone 1733, § 2. Questo, veramente, ha luogo con la morte o cambiamento di stato di una delle parti corree: ma può con analogia applicarsi anche al caso in questione. Due infatti erano i correi nell'appello, il difensore del vincolo e la De Vannes: cessando il difensore del vincolo, *ab officio cuius ratione agit*, doveva notificarsi all'altra correa « iis quorum interest » la necessità di proseguire l'appello, in guisa che « in eius favorem incipiet denuo a die denuntiationis currere tempus utile ad prosequendam appellationem », cioè di trenta giorni (1885, § 2). La denunzia, c. s. fu fatta in ultimo termine il 6 ottobre 1921. Dunque al massimo col 6 novembre 1921 la sentenza di primo grado, quanto agli effetti civili era passata in giudicato per mancata ripresentazione dell'appello da parte della correa (rimasta unica) appellante.

E così giustamente fu riconosciuto.

II.

Circa la competenza della S. R. Rota [*A. A. S.* XV, 124].

Tranen. - *Conventionis seu competentiae.* 30 gennaio 1923. — L'Arciconfraternita dell'Immacolata, che ha la sua sede nella chiesa di s. Francesco, concesse per contratto del 31 dicembre 1908 la chiesa stessa alla novella parrocchia di s. Francesco, istituita in forza d'un rescritto della S. C. del Concilio del 16 settembre 1908. Nello scorso anno 1922 l'Arciconfraternita mandò la disdetta al parroco e all'Arcivescovo che erano intervenuti in detto contratto, pretendendo rientrare nel libero uso della sua chiesa, o immediatamente, o, in via subordinata, non più

tardi del 31 dicembre 1923, trasferendosi altrove la parrocchia. Essendosi l'Arcivescovo ricusato di ricever tale disdetta, l'Arciconfraternita l'ha citato dinanzi alla Rota (a norma del can. 1557 § 2 n. 1, 1599 § 3) « per sentirla dichiarar valida e efficace » ; ma l'Arcivescovo ha eccepito l'incompetenza della Rota, perchè essendo stata la parrocchia fondata per ordine del S. C. del Concilio, questa sola sarebbe stata competente a giudicare la pretesa della Confraternita.

L'eccezione si fonda sul can. 1863 riproducente la decretale del c. 2, tit. XXX, lib. II, « Iudex inferior de confirmatione a Romano Pontifice « actui vel instrumento adiecta videre non potest nisi Apostolicae Sedis « praecesserit mandatum ». Ora si concede senz'altro che *Iudex inferior*, in questo canone, sia anche la S. Rota, sebbene tribunale della S. Sede, quando il S. Padre abbia direttamente ratificato l'atto o istrumento di cui si questiona: in tal caso cioè anche la Rota ha bisogno della cosiddetta *aperitio oris* per poter giudicare della validità dell'atto medesimo.

Ma si osserva: la conferma del S. Padre si richiede che sia *in forma specifica*, non in forma comune; inoltre che sia fatta *direttamente* da Lui e non da una S. Congregazione o altro ufficio, a meno che il S. Padre non abbia fatta a questo una speciale delegazione circa l'affare; e infine la riconferma deve, com'è logico, *seguire* l'atto, non precederlo. Invero dovendosi presupporre, appunto perchè dev'essere fatta in forma specifica, che proceda *ex certa scientia et matura deliberatione Nostra* necessita l'atto già perfetto, in guisa che il S. Padre lo possa studiare in tutto il suo tenore; perciò anche il canone citato, parla di « confirmatio *adiecta* actui vel instrumento », che quindi deve preesistere già completo. - In pratica, poi, è invalso lo stile di non considerare necessaria pel giudice l'*aperitio oris* se non quando l'atto porta le clausole pontificie che diconsi *sublata e decretum irritans*, delle quali appunto la prima dichiara che è *tolta* per volontà del Papa ogni giurisdizione sul punto in questione; e l'altro dichiara fin da quel punto invalido, irrito e nullo, tutto quello che il giudice stabilisse in opposizione all'atto confermato (Cfr. De Luca, *de iud.*, disc. XX, n. 10; Fagnan., in c. *Super litteris*, n. 39 *de rescript.*). Anche in tale caso il De Luca e gli altri con lui sostengono che sia bensì vietato al giudice di statuire su l'*oggetto stesso* dell'atto così confermato; ma non già di statuire su la *non comprensione*, cioè che un punto controverso non rientri nell'ambito dell'oggetto confermato, specialmente se si tratta di esecuzione, potendo benissimo il giudice definire se l'esecutore si è attenuto ai termini dell'atto confermato, o ne ha invece oltrepassata la portata, in che non sarebbe certo sorretto dalla autorità pontificia. Ecco le sue scultorie parole: « Incongruam dicebam aperitionem oris, « cum esset articulus *comprehensionis*, de quo iudex sine hac habi- « litatione cognoscere non prohibetur. Siquidem decretum irritans

« et clausula *sublata* claudunt ac ligant cuiuscumque iudicis os et « manus in iis quae gratiam *tollunt* aut *minuunt*, non autem super his « quae praetenduntur non comprehensa; quia impugnare non dicitur « qui non-comprehensionem allegat » (*de foro compet.*, disc. VIII, n. 9).

Posto ciò, risulta *ad abundantiam* che non v'è incompetenza da parte della Rota. Il rescritto della S. C. del Concilio non ha alcuna delle clausole suddette; risulta fatto dalla Congregazione stessa nella forme consuete e in forza delle facoltà ordinarie, e non ha altro oggetto che la erezione della parrocchia di S. Francesco, la quale venne eretta con decreto esecutorio del 1° ottobre 1908 contro cui nessuno ha ricorso nè ricorre. Invece nel caso si tratta del contratto 31 dicembre 1908 col quale fu posteriormente trovata una sede, che si pretende provvisoria e condizionata, alla parrocchia stessa: in forza di tal fatto l'Arciconfraternita dichiara che ha diritto di fare sloggiare la parrocchia dalla chiesa, al più tardi col 1° del 1924; l'Arcivescovo invece sostiene che ai termini del contratto la parrocchia può e deve restar in detta chiesa. Chi non vede che il decreto di *erezione* della parrocchia non vi ha nulla che fare? Altro sarebbe se appunto tale contratto fosse stato sottomesso al S. Padre o alla S. Congregazione e da loro fosse stato ratificato con la riserva espressa che tutte le future difficoltà dipendenti da esso dovessero esser portate al giudizio del S. C. del Concilio. Ma di ciò nulla nel caso.

Per tali motivi il turno Parrillo-Solieri-Florzcak in data 30 gennaio 1923 con sentenza interlocutoria ha affermato la competenza della Rota ordinando quindi la prosecuzione della causa nel medesimo Tribunale.

Supremo Tribunale della Segnatura.

Circa la propria competenza riguardo alle sentenze interlocutorie rotali [*A. A. S.*, XV, 180].

Romana - *Sententiae incidentalis*, 25 novembre 1922. — La S. C. Rota già nel 19 maggio ha stabilito *non constare de nullitate matrimonii* nella causa *Romana*, Garçia-Sylos: l'attrice ha interposto appello al turno seguente ove tuttora pende. Si è però verificato un incidente: l'attrice ha richiesto che venissero nuovamente escussi alcuni testi *già uditi* in primo grado: il difensore del vincolo si è opposto, allegando i can. 1786 e 1775, e il Ponente ha rigettata la domanda: l'attrice ha fatto ricorso al Turno, che con interlocutoria del 17 gennaio 1922 ha confermata l'ordinanza di reiezione, emanata dal Ponente. Non ancora persuasa l'attrice è ricorsa in Segnatura chiedendo che si riformasse tale sentenza interlocutoria, concedendo la richiesta nuova

discussione. E ha ottenuto il suo intento: infatti nell'ordinario Congresso della Segnatura, (cui intervengono il solo Card. Prefetto, col Segretario, e alcuni Prelati votanti e Referendari), in data 20 giugno 1922 fu rescritto dall'E.mo Card. Prefetto: *Concedendum esse petitum instructionis supplementum, servatis de iure servandis.* Il difensore del Vincolo nella Sacra Romana Rota ha creduto suo dovere eccepire contro tale rescritto, pretendendo che il Congresso fosse incompetente a emetterlo, e anzi che neppure in Segnatura possano trovare rimedio le sentenze interlocutorie della Rota; e ha chiesto formalmente che tali eccezioni fossero portate alla *plenaria* della Segnatura, in cui intervengono non solo il Card. Prefetto, ma anche gli altri Cardinali membri del Supremo Tribunale.

Infatti nella plenaria del 25 novembre 1922 furon sottoposti agli E.mi Padri i seguenti dubbi:

1) *An infirmanda vel confirmanda sit decisio Congressus huius S. T. die 20 iunii 1922?*

Et quatenus affirmative ad primam partem;

2) *An actricis patronus ius habeat appellandi a decreto rotali diei 17 ianuarii 1922 ad S. T. Signaturae Apostolicae?*

3) *An confirmandum vel infirmandum sit decretum incidentale S. R. Rotae diei 17 ianuarii 1922?*

Ai quali fu risposto:

Ad 1. *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam; et interrogationes proponantur a Vinculi Defensore huius S. T. iuxta mentem panditam.*

Ad 2 et 3. *Provisum in primo.*

ANNOTAZIONI

Come si vede trattasi di una questione, e forse d'un piato, di procedura interna, di mediocre importanza: essendo però la decisione solennemente pubblicata negli *Acta*, dobbiamo per debito di integrità verso i lettori, riferirne brevemente le motivazioni, siano molto, siano poco istruttive.

Le obbiezioni del Difensore del Vincolo presso la Rota riguardano due capi:

1° *Che le sentenze interlocutorie Rotali non possano trovar rimedio neppure in Segnatura.* — Si adduce il § 88 del regolamento rotale che dichiara: « Tribunal, respondens *memoriali*, dat *rescriptum*, in quo decidendi « rationes utiliter sed non necessario, seu non ad validitatem significandae « sunt, quodque *inappellabile* est. ». Ma si risponde facilmente che altro è l'*appello* al seguente turno in Rota, altro il gravame o ricorso in Segnatura: che il § 88 escluda l'appello al Turno seguente è chiaro anche dal parallelo § 951: « Sententiae incidentales, illis haud exceptis quae vim definitivae habere

« dicuntur, non admittunt appellationem et ne recursum quidem *ad alium* « *Turnum;* possunt tamen appellari apud Turnum qui sententiam protulit ».

Infatti è certissimo che anche la interlocutoria può denunciarsi per nullità alla Segnatura, com'è detto espressamente nell'art. 3 *Regularum servandarum in iudiciis apud S. Signaturae Apostolicae Tribunal:* « Querela nul- « litatis produci potest non solum contra sententiam definitivam, verum etiam « adversus *interlocutoriam sententiam* a S. R. Rotae Tribunali quomodo- « cumque emissam, dummodo tamen gravamen aliquod inde sit oriturum, « quod per definitivam sententiam reparari nequeat; aut etiam ipsa sententia « vim habeat definitivae ».

La querela di nullità, come fu infatti interposta nel caso, può fondarsi non solo su le nullità *formali* indicate nei can. 1892-1894, ma anche su le nullità *naturali,* quali la perversione del fatto e l'errore manifesto di diritto; come si è detto già tante volte e come ha definito autenticamente il chirografo del 28 giugno 1915. Quanto poi al gravame irreparabile nella definitiva può benissimo darsi, anche se contro la definitiva, che, nel caso, sarebbe la seconda conforme, può chiedersi la nuova proposizione trattandosi di causa matrimoniale, (per la quale però occorre specificare la *res nova*).

2° *Che le sentenze rotali non possano riformarsi dal Congresso, ma solo dalla plenaria della Segnatura.* — Qui non è precisata alcuna seria ragione: sembra che il difensore del Vincolo dica che il Congresso è organo amministrativo (composto di officiali) non giudiziario (essendo giudici del Supremo Tribunale solo i Cardinali che ne sono membri); e che s'appelli alla *consuetudine,* in quanto che il Congresso ha sovente deciso su ricorsi contro sentenze rotali, respingendo il ricorso, non accogliendolo. Ma si risponde agevolmente. Anzitutto codeste due ragioni sono fra loro contradittorie: quando infatti il Congresso si pronunzia *rigettando* il ricorso, è chiaro che funziona come organo giudiziale: la competenza dei Tribunali Superiori è sempre la stessa, quando si pronunziano, sia confermando sia censurando l'opera dei Tribunali inferiori. In realtà è vero che nel Congresso il Segretario, i Votanti e i Referendari, come si vede anche dal loro nome, sono *ufficiali* e non giudici (si ricordi chè questi col 1915 han preso luogo dei *Consultori,* che eran prima): ma v'è un giudice unico, anzi *supremo,* (unico appunto perchè supremo) cioè il Card. Prefetto, che com'è sancito nell'Appendice alle Regole della Segnatura (1): *Vice Sacra praeest huic S. Tribunali, seu vice fungitur Romani Pontificis, cuius nomine et auctoritate signat commissiones aliaque rescripta.* E in realtà la formula giuridica con cui vengono emanate le decisioni giudiziarie del Congresso (come può vedersi da alcune pubblicate negli *Acta Ap. Sedis: Clavaren., Montisregalen., Manilen., Tergestin.*) è precisamente questa: *In Ordinario Congressu... relato recursu... rescriptum est ab Emo Praefecto,* etc. Donde appare anche l'enormità della pretesa di denunziare alla Plenaria, cui presiede il Prefetto, i rescritti emanati da lui stesso con tale suprema autorità nel Congresso.

(1) Tale *Appendice* non è stata ancora pubblicata.

CONSULTAZIONI

Circa l'onere delle tasse di ricchezza mobile e di manomorta su una pensione ecclesiastica.

Verte questione tra il parroco di A e il parroco di B circa una pensione di scudi x che il primo è obbligato a pagare al secondo in forza di un Breve apostolico (di Pio VII) anteriore al 1825 e secondo le sue parole « ab omni *onere reali et personali* tam imposito quam imponendo liberam » parole che il decreto esecutoriale episcopale interpreta con la frase: « liberi e netti da ogni aggravio presente o futuro ». Il parroco di B sostiene che data tale particolarissima ed esplicita clausola, la tassa di manomorta (onere reale, com'egli dice) e la tassa di ricchezza mobile, (onere personale), deve gravare il parroco di A, il quale invece intende rivalersene, mediante ritenuta, sul parroco di B. Come risolvere codesta vertenza? La pensione in parola è immune dalla tassa di manomorta e di ricchezza mobile?

L'argomento propostoci è abbastanza importante e pratico; e sebbene più volte sia stato presentato alle SS. Congregazioni Romane e da queste risolto, pure per le varie e diverse opinioni dei canonisti in materia, e per le non sempre conformi decisioni date, ci sembra che vi sia ancor luogo a una trattazione generale, poggiata su principii giuridici ben precisi e determinati.

I. Così lo stesso concetto assai diffuso, che la tassa di manomorta sia onere reale e quella di ricchezza mobile onere personale, non ha corrispondenza nel diritto finanziario. L'imposta cioè di ricchezza mobile, è, non altrimenti che la imposta di manomorta, *reale*, e non già personale.

L'imposta personale o soggettiva è quella che colpisce i beni tenendo conto delle condizioni personali del contribuente. Così, messa una imposta globale sul reddito, si potrà stabilire un minimo di esenzione, concedere diminuzioni a coloro che hanno un reddito di poco superiore al minimo esente, a coloro che hanno un certo numero di figli, a coloro che sono oberati di debiti, e così via. Come è chiaro adunque, l'imposta *personale*, almeno negli Stati moderni, non colpisce separatamente particolari forme di reddito, come i terreni (imposta fondiaria), le case (imposta sui fabbricati), o i valori mobiliari (imposta di ricchezza mobile), ma tutto il patrimonio del contribuente nel suo complesso, o in globo.

Scrive Francesco Nitti nei suoi *Principii di scienza delle Finanze* (1): « Le *imposte reali*, come la fondiaria sui terreni, colpiscono le industrie o i beni, tenendo conto della persona, solo in quanto costituisce soggetto di contribuzione; le *imposte personali* si riferiscono direttamente alla persona o non tenendo conto, oppure tenendo conto della ricchezza che possiede. Però

(1) Pag. 306, n. 108.

le imposte personali, non in proporzione con il reddito (come i vecchi *testatici*), sono quasi abbandonate in tutti i paesi o almeno tendono ad avere una importanza scarsissima nei paesi moderni ».

In altri termini la *imposta reale* differisce dalla personale in quanto ha sempre per oggetto una sorgente determinata di reddito: segue il reddito come se vi fosse aderente, senza tener conto delle condizioni in cui si trova la persona, che lo percepisce. Così una imposta reale sulla terra non tiene conto delle condizioni del proprietario: se egli ha debiti, se egli ha famiglia numerosa o scarsa, ecc. La *imposta personale* tende a far contribuire i cittadini tenendo conto di tutti i rapporti, che si stabiliscono tra la persona e altri individui in riguardo al patrimonio.

Le *imposte reali*, per loro natura, colpiscono sempre separatamente particolari forme di reddito: la terra, le cose, i valori mobiliari. Le *imposte personali* negli stati moderni tendono a riunire insieme gli elementi patrimoniali e a considerarne il patrimonio nel suo complesso: « solo in tal guisa essendo possibile avere un criterio del reddito in rapporto alle condizioni della persona » (1).

Orbene, poichè la imposta di ricchezza mobile: 1° colpisce non direttamente la persona, ma i beni, ossia i redditi; 2° colpisce una sorgente determinata di reddito, cioè i valori mobiliari; 3° colpisce questa forma determinata di reddito separatamente dalle altre, ad esempio separatamente dalle terre, dai fondi, dalle case, ecc., è chiaro che la imposta di ricchezza mobile *è reale e non personale.*

È esplicita a questo proposito la legge 28 agosto 1877, n. 4021, § II all'art. 1: « È stabilita una imposta sui redditi della ricchezza mobile... »: dunque imposta non sulle persone, ma *sui redditi*, una imposta su una *forma determinata di reddito, e separatamente dalle altre*, cioè la ricchezza mobile.

E se si voglia addurre qualche autorità a sostegno di quanto viene affermato, il Nitti nello stesso luogo citato scrive: « Le imposte reali, per loro natura, colpiscono sempre separatamente particolari forme di reddito: la terra, le cose, i valori mobiliari ». E nelle *Lezioni di scienza delle finanze e diritto finanziario*, del prof. Luigi Einaudi, raccolte da C. Jarach (2): « Il legislatore italiano, non avrebbe logicamente dovuto accordare esenzioni, considerandosi l'imposta di ricchezza mobile come una imposta reale... ».

E così cade completamente l'appoggio tratto dal parroco di B a conforto della sua tesi dal parallelismo tra l'*onus* reale del Breve Apostolico e l'imposta reale, tra l'*onus* personale e l'imposta personale del sistema o del diritto finanziario.

II. Venendo ora alla sostanza del ragionamento, non si può affatto sostenere che nella formola *ab omni onere reali et personali* del Breve Apostolico si debbano intendere come comprese le imposte di ricchezza mobile e di manomorta. Non si possono infatti trasportare, pur solo parlando in genere, istituti e concetti recenti di diritto civile, specialmente finanziario, in una disposizione tutt'altro che recente dell'autorità ecclesiastica, disposizione

(1) Cfr. ibid. pag. 326, c. VII, ecc.
(2) Pag. 280.

inspirata essenzialmente a concetti di diritto canonico, tanto più se il diritto canonico resista ad ammettere e ad accettare nel suo campo quei principii e quei concetti, che riguarda come ostili ed ingiusti.

A) Il Breve Apostolico imponendo la condizione: *ab omni onere reali et personali*, intese parlare di onere in senso tutto diverso dal concetto di imposta fiscale. Ecco infatti come il diritto canonico intende l'*onus* in materia beneficiaria.

Insegna il Pichler, tra gli antichi canonisti (*Ius Can.*, lib. III, tit. XII, n. 1): « Collatoribus beneficiorum, seu qui quocumque modo faciunt provi- « sionem beneficialem (sciendum est...) praecipi, ut ecclesiastica beneficia sine « diminutione conferant, h. e. sine onere novo, quod priusnon erat impositum « beneficio, vel aliis beneficiatis, a fundatore, vel postea auctoritate Sedis « apostolicae. Sive dein hoc onus sit *personale* v. g. si alicui conferretur « beneficium cum obligatione assistendi choro, docendi Scripturam, vel gra- « maticam habendi catechesim, plures legendi Missas, etc., quae obligatio « prius non erat annexa beneficio, vel iniuncta beneficiato; sive sit onus « *reale*, v. g. obligando novum beneficiatum, ut certam partem fructuum sin- « gulis annis solvat alteri per modum pensionis, vel collatori, aut patrono, aut « eorum amicis vel consanguineis: vel ut aliquid aliud det pro semel et semper ». Così pure il Reiff. lib. III, tit. XII, § 1, n. 4, e tutti i Canonisti comunemente. Quindi per onere personale si intende, in diritto canonico, una prestazione personale *di opera*, e per onere reale una prestazione di parte di frutti ogni anno, oppur di una somma o di altro checchessia una volta per sempre.

Pertanto, con la condizione imposta dal Breve Apostolico: *pensionem... ab omni onere reali et personali tam imposito quam imponendo liberam*, si volle significare, in sostanza, che in considerazione di questa pensione non si poteva imporre al pensionario nè il pagamento di una parte di essa ogni anno, o di altro checchessia una volta per sempre, nè la prestazione di qualche opera spirituale o temporale. E da questi concetti sono ben lontani i concetti fiscali di una imposta che colpisca questa particolar forma di reddito mobiliare, cioè la pensione.

Inoltre se vogliamo approfondire il concetto *tam imposito quam imponendo*, poichè all'atto della nuova pensione evidentemente non vi erano pesi od oneri, la formula vuol significare, in sostanza, che non si sarebbero mai potuti imporre pesi od oneri; e poichè secondo i principî generali del diritto canonico, abbastanza del resto accennati dal Pichler citato, tra quegli altri, i quali all'infuori della Santa Sede avrebbero potuto imporre nuovi oneri non possono cadere che l'autorità ecclesiastica inferiore, o il beneficiato stesso sul cui beneficio si imponeva la pensione (non si poteva neppur pensare all'autorità civile, la quale del resto era sempre esclusa), con quella formula o condizione si veniva a significare che nè l'autorità ecclesiasica inferiore, nè il Parroco di A avrebbero mai potuto imporre al Parroco di B oneri reali o personali, nel senso di cui sopra. Ci allontaniamo quindi sempre più dal concetto fiscale di imposte, che, in forza di leggi civili, colpiscano direttamente quel reddito, cioè quella pensione.

Non altrimenti i moderni canonisti intendono i termini *onus reale* e *personale*, con la sola differenza che per essi l'*onus reale afficit beneficium vel*

pensionem, e quindi sarebbe perpetuo, e l'*onus personale afficit beneficiatum vel pensionarium*, e quindi sarebbe temporaneo. Insegna l'Aichner, *Ius Eccl.*, § 79, n. 4: « Quaedam... onera sunt *personalia*, quae ipsi personae beneficiati « imponuntur, eaque vel *spiritualia* sunt, v. g. si iubetur adiuvare parochum « in concionibus, catechesibus, excipiendis confessionibus; vel *temporalia*, si « praestare iubetur partem fructuum, censum, pensionem etc., sed ad dies « vitae dumtaxat, quin ad hoc obligentur etiam successores. Secus enim onus « censetur esse *reale*, quia non tam beneficiatus quam *beneficium ipsum eo* « *gravatur*... ad onera realia maxime census et pensiones pertinent... ». Così pure il Santi, lib. III, tit. XII, 2, 5, 10, 11 seqq. e gli altri recenti canonisti. Il concetto adunque di onere anche nel diritto canonico odierno è sempre lo stesso: nè si può dire che ad altri concetti si inspiri una disposizione pontificia, quando essa parla di oneri, se non nel senso di oneri che alla pensione stessa, in perpetuo, o al pensionato in individuo, si vogliano imporre.

B) Che nella formula *onus reale et personale* del Breve Apostolico non possano venir comprese in particolare le imposte di ricchezza mobile e di manomorta si deduce anche dal riflesso che in allora e cioè prima del 1825 tali tasse non erano neppur *prevedibili* o *immaginabili* dal Legislatore ecclesiastico specialmente, ossia dalla Santa Sede nel caso.

È risaputo infatti in Scienza delle Finanze che la imposta di ricchezza mobile è di origine abbastanza recente. La principale imposta antica che ad essa possa in qualche modo essere assimilata è l'imposta di *capitazione*. Troviamo anche nei secoli passati l'*imposta sui censi*. In Toscana esisteva la *tassa di famiglia*, applicata per contingente e pagata dalla popolazione di ogni comune, ripartita in cinque categorie. Ma da queste imposte alla imposta moderna di ricchezza mobile troppo ci corre. Solo nello Stato Pontificio, e nel 1850, si tentò di applicare l'imposta sulle patenti; ma i contribuenti si ribellarono e il tentativo fallì. Fosse influenza della scuola dei Fisiocrati, per i quali non esisteva che il reddito *fondiario*, fosse perchè la ricchezza mobiliare era pochissimo sviluppata e tenuta a vile (1), fosse perchè non si osasse colpire quella poca che allora esisteva (2), certo è che l'imposta moderna sulla ricchezza moible, nel 1823 non poteva esser preveduta, immaginata e nemmeno sognata. Si deve a Cavour l'aver fatto fare i primi studi in proposito, e la prima legge che la stabilì rimonta solo al 14 luglio 1864. Quindi è che il ragionamento del Parroco di B pecca non solo dal lato del diritto canonico, ma ancora da quello del diritto finanziario. Come poteva Pio VII, quando parlava di *onus reale* o *personale*, prevedere l'imposta di ricchezza mobile, e quindi comprenderla in quei termini? Ciò è assolutamente insostenibile, non meno forse che se si volesse affermare che in allora era preveduta o prevedibile l'imposta sul *macinato!*

Lo stesso, e forse con maggior ragione, si deve dire della tassa di manomorta, non tanto perchè fu imposta solo il 21 aprile 1862, quanto per la sua funzione finanziaria, surrogativa delle imposte di successione e di trasferimento,

(1) Secondo il principio della *vilis mobilium possessio*. Nitti cit., pag. 437, ecc.
(2) Einaudi cit., pag. 205-206, 259-265.

concetto di surrogazione questo affatto recente, e per nulla favorevole ai corpi morali in genere e a quelli ecclesiastici in specie.

C) Nè punto si deve trascurare il riflesso che tasse o gravami consimili, cioè imposti dall'autorità laica sui beni della Chiesa, l'autorità ecclesiastica li ha sempre riprovati in generale, e per la Toscana in particolare (1) : onde è affatto inconcepibile, anche per questo lato, che nella formula *onere imposito vel imponendo* potesse o volesse la Santa Sede comprendere gravami o imposte di quel genere.

La diminuzione delle pensioni, per i pesi fiscali, della ricchezza mobile, e a maggior ragione della manomorta, era circa il 1825 una diminuzione inescogitabile e generale, non contemplata in quella condizione « ab omni onere reali et personali tam imposito, quam imponendo libera ».

Resta adunque provato che i pesi fiscali di qualunque genere, e in specie di ricchezza mobile e di manomorta, non devono comprendersi nella condizione del Breve Apostolico, sia *a*) perchè al tutto alieni dai concetti del diritto canonico, sia *b*) perchè in allora inescogitabili e incomprensibili, sia *c*) perchè di natura affatto ostile ed infensa ai diritti della Chiesa.

III. Ma vi è di più. Tali pesi fiscali *anche se imposti in un tempo relativamente recente, e perciò prevedibili, anche se imposti da competente autorità*, tuttavia non sono compresi nella formola generale che di solito si appone alla costituzione delle pensioni: *integre solvenda*, oppure *ab omni onere reali et personali libera*, ecc. (2). Ne abbiamo un esempio decisivo. Infatti in seguito alle disastrose vicende dell'anno 1849 il patrimonio ecclesiastico dello Stato Pontificio si sottopose per legge dello stesso Governo Pontificio ad una contribuzione a vantaggio del pubblico erario, che venne ragguagliata al 5 per cento ogni anno. Ora con decreto della S. Congregazione del 1° aprile 1851 fu deciso che tale contribuzione dovesse anche proporzionatamente pagarsi dal pensionato. Ed il modo di pagamento di queste tasse in quanto ai pensionati è stato precisamente quello della *ritenuta* · vale a dire i beneficiati la soddisfacevano per intero, e se ne sono poi rivalsi in proporzioni relative (3), cioè nel modo stesso con cui si paga ora la imposta di ricchezza mobile (4).

(1) Veggasi FRIEDBERG-RUFFINI, pag. 93-96, ecc.

(2) Che la formola *ab omni onere reali et personali libera* equivalga alle altre *integre* oppure *absque diminutione solvenda*, è risaputo in diritto, e ne abbiamo un esempio classico, per modo di dire, in una pensione imposta con Bolla Pontificia del 4 agosto 1854 sulla Mensa vescovile di Iesi, nella quale bolla sono promiscuamente usate le frasi: « singulis annis *integre persolvendam... ab omnibus et quibuscumque oneribus* « *liberam, immunem et exemptam...* ad *integram solutionem* dictae pensionis... *integre* « *satisfactum... imminui... numquam posse... plenarios et integros* effectus sortiri ».

(3) S. Congr. VV. et RR., *Romana*, cit., Foglio di ponenza, pagg. 21-22, 24.

(4) Legge 24 agosto 1877, cit. art. 15: « Gli enti morali... dichiareranno non solo i redditi proprii... ma eziandio... le pensioni... e pagheranno relativamente l'imposta relativa a questi ultimi redditi proprii, rivalendosene sui loro assegnatari o creditori mediante ritenuta ».

IV. E qui cade in acconcio chiarire un preconcetto dal quale sembra sia preoccupato l'animo del parroco B, sul valore intrinseco della condizione *ab omni onere reali et personali tam imposito, quam imponendo libera.* Sembra a lui che tale condizione abbia un valore tutto particolare.

Invece, se è vero che ha un valore e un significato, tale significato è però *comune, ordinario,* in genere, ad ogni pensione; tale valore però non è diverso nè speciale da quello della condizione, *integre solvenda,* che per disposizione comune del diritto è implicita, anche se non espressa, in qualunque riservazione di pensione. Quindi poco o nulla aggiunge alla questione che quella condizione sia stata espressa nel Breve apostolico. E per vero, la riserva di una pensione è una *gratia Principis* : ora, sia perchè *favores sunt ampliandi,* sia perchè questo è un *beneficium Principis,* si intende, *da per sè,* che sia libera da pesi ed oneri. In specie insegna il De Luca: « quamvis... in litteris « reservationis expresse dispositum esset *iuxta communem stylum* ut pensio- « narius sibi reservatam pensionem habere debeat francam et exemptam ab « omni onere et contributione... » (1). E sono innumeri i casi di Bolle o Brevi, contenenti simili od altre più esplicite condizioni riguardo a pensioni; casi i quali vennero giudicati dalle Sacre Congregazioni, come ad esempio la Bolla Pontificia del 4 agosto 1854 sulla mensa vescovile di Iesi, la Bolla Pontificia del 5 luglio 1855 sulla parrocchia di S. Andrea di Aversa, e pure tali casi, tali condizioni vennero, come presto si vedrà, considerati alla stregua di regole generali, di condizioni comuni e ordinarie (2).

V. Proseguiamo ora l'argomento. Ammettiamo ben volentieri che nella parola *onere* si possa e debbasi comprendere il concetto di peso, di aggravio, di contribuzione in genere, e anche di tassa ed imposta governativa in ispecie, come del resto l'intende il De Luca citato « ab omni onere et *contributione* ».

Ma allora è chiaro ed evidente che in una condizione *de stylo communi,* in una condizione generale, comune ed ordinaria, come è nel caso presente, non si possono comprendere che le contribuzioni generali, comuni ed ordinarie, e non quelle contribuzioni che debbono esser considerate quali straordinarie, specialmente riguardo alla mente del legislatore che riservava la pensione e imponeva la condizione.

Ciò è nella natura stessa delle cose: ciò è insinuato dai Canonisti (3); ciò è stato riconosciuto e riconfermato da notevoli decisioni delle S. Congregazioni. Nella or citata Bolla del 5 luglio 1855, che imponeva la pensione sopra la Parrocchia di S. Andrea di Aversa, vi era la condizione « *ab omnibus qui-* « *buscumque oneribus* nunc impositis et pro tempore *quomodolibet* imponendis « *prorsus* liberam, immunem et exemptam ». Eppure la S. Congregazione del Concilio decise che la tassa di ricchezza mobile fosse sostenuta dal pensio-

(1) *De pensionib.*, part. II, disc. XXXIII, n. 14.

(2) S. Congr. VV. et RR., *Aesina - Pensionis*, giugno 1873; S. C. C., *Aversana - Reduct. pens.*, 27 febbr., 1904.

(3) Ad esempio dal De Luca citato, che fa il parallelo tra la riserva *ex causa ordinaria* e le contribuzioni ordinarie, tra la riserva *ex quavis causa, quantumvis speciali et privilegiata,* e le contribuzioni straordinarie.

nato, e nel Foglio d'ufficio (1) si legge precisamente tra i motivi addotti dalla parte: « neque ullum ab adversariis invocari posse praesidium a Bulla Pon- « tificia pensionis impositiva, quia ipsa sese refert ad tributa, quae iuxta leges « tunc temporis vigentes obvenire poterant, non autem ad hanc taxam *extraor-* « *dinariam*... ».

E la pensione or ora citata sulla Mensa di Iesi contiene condizioni ancor più esplicite del Breve apostolico in questione nostra. Ivi si legge: « ab omni- « bus quibuscumque oneribus liberam, immunem et exemptam... *decernentes*... « quavis causa, vel titulo, aut pretextu, vel ad cuiusvis instantiam imminui... « numquam posse... ac irritum quoque et inane si secus super hoc a quoquam « quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari ». E cioè in essa: 1) si è imposto l'obbligo di pagar la pensione « integre... ab omnibus et « quibuscumque oneribus liberam, immunem et exemptam »; 2) è decretato l'interdetto di diminuirla « quavis causa, vel titulo, aut pretextu vel ad cuiusvis « instantiam »; 3) è stabilita l'invalidità di contrarii attentati fatti *scienter vel ignoranter quavis auctoritate*.

Orbene, proposta presso la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari (2) la questione se tale pensione dovesse sostenere pro rata le tasse e le falcidie che gravano sul beneficio, e cioè: 1) del trenta per cento; 2) della mano- morta; 3) dell'annuo concorso; 4) della ricchezza mobile; 5) della tassa sino- dale (3), la S. Congregazione rispose: « Affirmative pro omnibus ratis inso- lutis... ».

E si badi, le rate insolute decorrevano dal 26 dicembre 1867, cioè da tre anni prima che fosse emanato il Decreto « Cum nuperrimis », e per queste pure ha decretata la diminuzione proporzionale pro rata, nonostante tutte quelle esplicite condizioni.

VI. Nè basta ancora. Quand'anche nel Breve in questione fosse stata espressa l'esenzione da qualunque onere, o contribuzione, o tassa anche straor- dinaria, non poteva comprendersi la tassa di ricchezza mobile.

Bisogna infatti ancora distinguere le imposte e gli oneri fiscali che il Ti- tolare del Beneficio paga in proprio del suo beneficio, da quelli che paga per ragione della pensione. Le imposte pagate per ragione della pensione sono imposte pagate per il pensionato stesso; quanto a costui adunque il titolare è un *gestor negotii*, ed ha sempre contro di lui l'*actio utilis* pel rimborso, quali che siano le condizioni o riserve espresse nella costituzione della pen- sione, sia ordinarie, che straordinarie.

Insegna a questo proposito il De Luca: « Et quamvis in contrarium dice- « retur, quod in litteris reservationis expresse dispositum esset iuxta commu- « nem stylum, ut pensionarius sibi reservatam pensionem habere debeat fran- « cam, et exemptam ab omni onere et contributione, ex quavis causa quantumvis « speciali, ac privilegiata, idque satis nimium impulisse videatur iudicem at- « tamen pro meo sensu id continere videbatur aequivocum clarum, quoniam

(1) *Thes. Res S. C. C.*, 1904, 27 febbr., *Aversana*, pag. 216.
(2) *Aesina – Pensionis*, giugno 1878.
(3) Ibid. Fascicolo Ponenza, pag. 26.

« haec exemptio recte procedit quoad onera ordinaria, vel extraordinaria de-
« cimarum, et collectarum, aliarumque contributionum, sive etiam quoad realia
« pro expensis culturae et collectionis cum similibus, quasi quod, habente Papa
« in animo assignandi pensionario maiorem fructuum quotam, ita, iure impli-
« citae concordiae, resecatis omnibus expensis et oneribus per Titularem as-
« sumptis, certa quantitas taxata sit, ad instar pluries insinuatae taxae, quae
« sit inter officialem, et datorum pecuniae in societate officii, sive in contractu
« trino, de quo sub Tit. de usur. disc. 1 et 2 cum simil. non autem circa illas
« expensas, quas erogare oportet in eam causam, ob quam ipsa substantia
« pensionis sustineatur, com tum intrent actio, vel exceptio de in rem verso,
« seu negotiorum gestorum, etc. ». Orbene il Titolare, pagando direttamente all'agente delle tasse l'imposta di ricchezza mobile per i redditi del pensionato a norma dell'articolo 15, citata legge 28 agosto 1877, non vi è dubbio che assuma la figura giuridica di *negotii gestor, vi ipsius legis*, figura affatto analoga col mandato nel senso della causa o del rapporto obbiettivo (1); quindi il pensionato è obbligato a risarcire il titolare delle spese, ossia dell'ammontare dell'imposta: il che è quanto dire che il titolare ha l'*actio utilis* del diritto romano, ossia il diritto di rivalsa mediante ritenuta, secondo le moderne leggi, sia quelle già del Governo Pontificio, sia quelle vigenti a norma del già citato art. 15.

Giova adunque ben fermare questo caposaldo, che nessuna esenzione da onere o contribuzione *ex quavis causa quantumvis speciali et privilegiata*, libera o esime il pensionato dal sopportare quelle tasse o contribuzioni, che il titolare pagasse per lui, quale *negotii gestor*, come precisamente avviene per l'imposta di ricchezza mobile.

A questo punto cade opportuno rilevare la differenza della imposta di ricchezza mobile, relativa ai redditi particolari della pensione, dalle altre imposte che gravano sul patrimonio ecclesiastico, ossia che gravano sui redditi comuni del Beneficio; perchè da questa differenza scenderà su tutta questa questione così complicata una conclusione netta e decisiva per la prima imposta, conclusione applicabile, indistintamente, a rigor di diritto, in tutti i vari casi di controversia tra i titolari e pensionari.

(*Continua*).

QUESTIONI

Ancora su l'adizione di eredità per un regolare (Cfr. p. 117).

Nel precedente fascicolo fu posto il quesito: « Atteso il can. 582 §. 1 è « ANCORA necessaria al religioso professo di voti solenni la licenza della S. Sede, « per compiere gli atti civili necessari all'adizione di un'eredità a lui devo- « luta qualora intenda farlo soltanto in favore della sua religione, o basta il

(1) BONFANTE, *Ist. Dir. Rom.*, § 170.

« pensiero del Superiore ? » E fu risposto « *Affirmative* ad primum, *negative* ad secundum: cioè ANCHE dopo il Codice è necessario la licenza della S. Sede, e non basta la venia del Superiore o del Vescovo ».

Com'è chiaro pur da questo solo, tanto l'interrogante quanto il solutore sono partiti dal presupposto che prima del Codice la necessità di tale licenza della Santa Sede fosse indiscutibilmente e pacificamente ammessa e riconosciuta nel caso: di qui, per la facile constatazione, nella quale conviene anche lo scrivente, che il Codice SOSTANZIALMENTE nulla ha mutato in riguardo, era del tutto necessaria l'illazione che la stessa necessità perdurasse dopo il Codice.

Ma appunto quel presupposto sembra allo scrivente mancare di solida base, sicchè dovrebbe piuttosto seguire l'illazione contraria. Trattandosi di cosa assai importante e pratica, sarà bene ragionarne un po' più addentro.

Primieramente osservo che la necessità di tale licenza da parte della Santa Sede, in un Ordine capace di possedere, non potrebbe dedursi dalla sola ragione del voto solenne di povertà. È risaputo anzitutto che il voto solenne di povertà, rende incapace ad acquistare o ritenere o disporre di alcunchè *per sè* o per altri; ma non per la propria religione: anzi, al contrario, effettua che *quidquid acquirit monachus, acquirit (idem monachus) monasterio.* Ora nel caso si tratta di acquistare alla religione, com'è detto espressamente. Certo perchè l'acquisto venga fatto validamente alla religione occorre il consenso di questa; ma non si vede perchè debba intervenire il consenso della S. Sede. Che occorra la licenza della Religione, e per essa del Superiore, è cosa manifestissima, essendo essa che viene ad acquistare, con un acquisto che può essere attivo, ma può essere anche passivo come in ogni altro contratto o negozio giuridico ; non si può certo far peggiore o anche migliore la condizione di alcuno senza il suo consenso. Ma presupposta codesta licenza è salva anche ogni ragione del voto solenne di povertà. Non vi è infatti alcun canonista, il quale non dichiari fatto perfettamente in regola con questa, qualunque atto d'amministrazione o qualunque uso di cose, se avvenga *con licenza del Superiore* Cfr. Pellizzari, *Man. regul.* IV, 2, V: *quomodo tollatur obligatio voti per licentiam Superioris*; Sanchez, *de religion.* VII, 1, 8, c. 5: « Usus « facti et omnis rei apprehensio aut detentio vel administratio quae *non « proprio iure et nomine fit,* sed in facto tantum consistit, *et ex iure vel « concessione alterius* pendet, non ita est per se materia paupertatis, ut « omnino ex vi voti solemnis excludatur aut excludi possit... Doctrina est « communis ». È invero chiaro che per tale licenza ogni atto anche di proprietà diviene atto di nuda amministrazione; ora (Bouix, *iur. regul.* 1 p. III, s. 3. subs. 1 c. 2., p. 375) : « Simplex factum *administrationis* bonorum tempora- « lium non repugnat paupertati licet perfectissimae ; eo enim nihil acquiritur, « quo minuatur paupertas ».

Per quel che riguarda in particolare le eredità, la controversia che era il diritto precedente, non toccava che un punto secondario, se cioè l'eredità devoluta al religioso si acquistasse dal monastero immediatamente, senza l'*aditio* del religioso, oppure mediatamente: ma era comunemente ammesso, come attesta il Sanchez *in Decal.*, VIII, c. 12, n. 36-37, tanto nell'una che nell'altra opinione, che il religioso « *indiget Superioris licentia* tum ad adeundam quam

ad repudiandam hereditatem »; anzi che il monastero poteva anche costringere con pene il religioso ad adire o a repudiare (ib. 39-41).

Concludendo, lo stato della dottrina giuridica anteriore, era questo 1°) che nessuna difficoltà si scorgeva da parte del voto di povertà, a che il religioso ponesse gli atti necessari per adire una eredità a favore non di sè, nè di altri, ma del monastero; 2°) che si riteneva a ciò necessaria la licenza del superiore; 3°) che non si faceva menzione della licenza della S. Sede.

Questo preciso stato di diritto e di dottrina cominciò a obnubilarsi quando le leggi civili non vollero riconoscere l'incapacità del religioso di voti solenni a *acquirere sibi* o ad altri che al monastero, e quindi richiesero il suo intervento personale negli acquisti di eredità, specialmente se legittime, mediante atti di adizione che la legge civile ritiene fatta del tutto *proprio iure et nomine*. Sembrò invero che il religioso, prestando tale intervento, venisse in certo modo a professare, col fatto, lo stesso che pretendeva la legge, cioè a sconfessare l'efficacia del voto di povertà. Press'a poco si ripetè qui, quello che avvenne con l'introduzione del cosiddetto matrimonio civile, allorchè sembrò che fare quel rito, fosse lo stesso che disconoscere l'unica validità del matrimonio religioso: e dovette intervenire l'esplicita autorità della Chiesa per dichiarare dapprima che i fedeli potevano senza scrupolo celebrare tal rito civile, e poi per obbligarli, pure senza riconoscere affatto a esso alcuna efficacia riguardo al vincolo, anzi negandola apertamente. Similmente, quegli atti di adizione d'eredità che nessuno aveva scrupolo di compire quando la stessa legge civile li considerava come mezzi di trapasso alla religione, si ebbe invece scrupolo di compierli quando la legge li considerò come fatti dal religioso, *iure et nomine proprio* escludendo nel suo concetto ogni trapasso alla corporazione civilmente soppressa.

Per tale ragione si aspettò e si richiese la licenza della S. Sede, per escludere cioè ogni connivenza col falso spirito delle legislazioni civili soppressive; ma questa ragione, ognun lo vede, non è oggi più efficace, di quel che non lo sia contro la celebrazione del matrimonio civile. Le basi cioè della legislazione canonica non sono affatto cambiate per eliminare quel presunto pericolo. Sta fermissimo nel Codice il principio che quel che il monaco acquista, lo acquista, *e veramente*, alla religione, sicchè nessuna incapacità o inabilità ad acquistare *alla religione* deriva dal voto di povertà: e ciò posto di nessun'altra licenza ha bisogno il religioso nella fattispecie, se non di quella del Superiore.

Anzi - e questo volevamo dire quando sottolineavamo in principio che il Codice nulla SOSTANZIALMENTE ha mutato in proposito - abbiamo in più d'un punto l'accenno esplicito del Codice alla liceità di quelle formalità civili che dovrebbero, per non essere intese nello stesso falso senso della legge laica, motivare la necessità di una licenza della Santa Sede. Il precedente solutore del quesito che ci occupa ha ben presentito la forza del richiamo al can. 581 §. 2 ove *si prescrive* che « *secuta professione* » cioè quando il religioso è *incapace* di trasferire il dominio a chicchessia, si faccia tutto quel che la legge richiede proprio per rendere *efficace* il trasferimento stesso. Non vale in contrario la ragione della retrotrazione della rinnovazione della precedente rinunzia, poichè appunto tale retrotrazione è quella che la legge laica non considera:

nè tampoco vale il dire che la licenza *necessaria* a far quegli atti, è data già dal tenore del canone: poichè anzitutto il canone non *permette*, ma *prescrive*, e la prescrizione non crea ma *presuppone* la liceità: e in secondo luogo tale liceità è non meno presupposta qui, che in tutti gli altri luoghi ove il Codice, si mostra sollecito che siano compiute le formalità civili volute dalla legge civile, ancorchè queste le richieda con spirito ben diverso dalla legge canonica.

Rimane dunque vero che, essendo ben proclamata e chiara a tutti, anche al legislatore laico, l'opinione che la Chiesa si fa delle formalità da lui prescritte, cessa ogni ragione d'equivoco nella esecuzione che se ne faccia dai sudditi stessi della Chiesa. A che dunque la necessità di una *nuova licenza* da parte della Santa Sede?

A tutto ciò si oppongono soltanto alcune decisioni delle Congregazioni Romane. Ma di esse non fanno certamente *ad rem* le note concessioni ai religiosi del Belgio ecc., ai religiosi dispersi in Italia ecc., le quali danno la dispensa dal voto di povertà per poter acquistare e disporre non per la religione, ma *in quoscumque pios et honestos usus:* è troppo chiaro che a tutto ciò non poteva bastare la licenza del Superiore. L'unica che veramente sembra fare al caso nostro è la Zamoren. citata *quasi* per intero dal precedente solutore. Ma in primo luogo sia lecito far conoscere, come lo scrivente ha potuto constatare *de visu*, che la detta decisione non fu presa nè da una plenaria, nè *ex audientia SSmi*, bensì soltanto *in Congressu*, senza alcuno speciale studio della questione, nè voti di Consultori ecc. Appunto perciò, forse, non si volle rispondere ai primi quesiti che involgevano la *questione di principio*, ma si prese soltanto il *provvedimento* sul caso, concedendo una facoltà che era stata chiesta, sotto l'influenza di uno scrupolo in apparenza ben legittimo, come quello sopra accennato: non è forse solo lo scrivente a sapere che basta molto meno perchè un Dicastero romano conceda una facoltà *chiesta*, pel fatto che è stata chiesta, anche se sia appena *probabile* la sua necessità.

D'altra parte va pure osservato che nel caso si trattava di *monache*, per le quali, all'effetto di adire eredità, che possono essere più nocive che utili, non basta la licenza della Superiora, ma occorre quella *del Vescovo* (cfr. c. 533, 535): leggendo tutta la domanda come fu presentata dal vescovo di Zamora non si evita l'impressione che il Vescovo non chiedesse appunto di autorizzare le Superiore a concedere tale facoltà, il che egli non poteva fare senza intervento della S. Sede. Checchè sia di ciò, è certo che questo solo rescritto non basta a creare una legge, nè a formare il diritto anteriore al Codice, in opposizione alla più comune dottrina, e ai più chiari principi giuridici e logici che governano la materia: per lo meno può dirsi che la necessità di licenza della S. Sede non ne emerge così sufficientemente dimostrata da prevalere alla libertà la quale possiede fino a miglior prova del contrario.

Nel Codice, come assume anche il precedente solutore, non si fa alcun sostanziale cambiamento in materia: il can. 582 § 1 chiaramente afferma il principio che dopo la professione tutto quello che è devoluto al monaco s'acquista alla religione: questo principio, non deve certo esser vuoto d'effetto nel caso di eredità, nè suppone che a conseguirne l'effetto occorra integrarlo con una licenza della S. Sede (cfr. c. 200 § 1). Non si vede perchè il Supe-

riore, rappresentante la Religione, non possa compiere per mezzo del chiamato dalla legge, gli atti necessari a conseguire tale effetto senza uno speciale permesso della S. Sede, mentre potrebbe compierli per sè, o per l'economo, o altro senza che vi facciano ostacolo i voti solenni. Non si vede perchè per le eredità non dovrebbe valere il principio accettato dal codice in altre circostanze, che la religione validamente si obbliga o contrae per mezzo del religioso (cfr. c. 536 § 2). Non si vede perchè alla validità di tali atti occorrebbe pel religioso di voti solenni l'intervento della S. Sede, mentre non occorre che la licenza del Superiore per renderli leciti al religioso di voti semplici.

E molti simili argomenti potrebbero fornire l'analogia dei canoni, e gli altri sussidi di interpretazione indicati nel can. 20. Bastino intanto queste note, gettate giù *currenti calamo*, per la necessità che abbiamo creduta urgente di dissipare gli scrupoli e le ansietà che la precedente soluzione può aver suscitato, e per evitare alla S. Sede una valanga di petizioni alle quali - ne abbiamo ogni motivo di crederlo - non si risponderebbe altro che con un *Non indigere.*

Monsig. U. Mannucci.

BREVI RISPOSTE

14. - Per la durata del Concilio Vaticano fu universalmente ordinata la colletta *de Spiritu Sancto*, la quale, sospeso il Concilio, rimane sospesa. Se è imposta dall'Ordinario la colletta *pro Papa*, deve tenersi conto delle modalità dal medesimo Ordinario determinate.

15. - Nelle Messe che si cantano in onore dei Santi, nei giorni che impediscono la loro rispettiva formola, si può aggiungere nella Messa *de die* la commemorazione dei medesimi, soltanto quando può adibirsi la terza orazione *ad libitum* o è permesso di recitarne fino a cinque o sette, *iuxta rubricas.*

16. - Ove, ogni 1° lunedì, o il 1° giorno libero di ogni mese, le madri o le vedove, ecc., dei caduti sogliono far fare un funerale collettivamente per i loro caduti, e molte, anzi la maggior parte, desiderano comunicarsi nella Messa stessa, che è cantata; si può appagare questo loro pio desiderio. Invero, nel decreto S. R. C. n. 410, II, si dice che, secondo la prassi romana *non si suole*, ma un ragionevole motivo basta per ammettere nella Messa cantata di *requiem* i fedeli alla S. Comunione.

17. - Il parroco, ritornando in chiesa, dopo aver amministrato il Viatico, non può far sospendere le funzioni, come Messe cantate o ufficio dei morti, alle quali prende parte il coro, per intonare i versetti e benedire il popolo. O provveda in tempo per conciliare le cose, o sommessamente reciti i versetti e benedica (cfr. *C. I. C.*, canone 415, § 4).

18. - Nelle Messe solenni cantate dei defunti, neanche il parroco, *quia utendum est pluviali*, può dare l'assoluzione al tumulo, quando altro sacerdote abbia cantato la Messa (S. R. C., n. 3029, X). Ciò è anzi proibito anche agli E.mi Cardinali (*exceptis excipiendis*) S. C. Caerem. 30 maii 1902, e ai Vescovi non Ordinari (S. R. C., n. 3798, II).

19. - *Tum in die obitus seu depositionis, tum in anniversario* di un sacerdote si deve dire sempre la prima Messa della Commem. OO. FF. DD. (2 novembre) con l'orazione propria *Deus, qui inter apostolicos etc., o Praesta, quaesumus*, tra le *diver-*

ze pro defunctis, secondo le ultime rubriche del Messale. — Nel ritornare in sacrestia opo le esequie si deve sempre dire il *Si iniquitates, De profundis, Oremus, Fide-ium*, ecc., e colà giunti: *Kyrie etc.* senza aspergere con l'acqua santa lo strato mor-uario che ivi non è prescritto.

20. - Quando si canta il Te Deum, i versetti (senza *Dominus vobiscum*) debbono antarsi con l' « Oremus » *pro gratiarum actione* prima del *Tantum ergo* (S. R. C., . 4198 ad X, e 4271 ad V.).

21. - Quando nel giorno 3 gennaio si devono dire i primi vespri dell'Ottava dei S. Innocenti, il capitolo e l'inno sono quelli propri della festa degli stessi SS. Inno-enti.

22 - Per *Messa privata* all'*effetto* della commemorazione del *Semplice* (come . es., il giorno otto di settembre circa la commemorazione di S. Adriano) s'intende gni Messa che non sia cantata, o la conventuale anche se letta.

23. - Per l'imposizione degli Scapolari della SS.ma Trinità, della B. V. del Car-nine e dell'Addolorata, si richiede l'iscrizione dei nomi dove è la sede del sodalizio. e in tempo di sacre missioni dal pergamo si benedicono e si lasciano imporre dai edeli detti scapolari, senza scrivere i nomi nell'albo, l'ammissione è invalida qua-ora ciò facciasi, s'intende, senza speciale facoltà.

24. - Negli atti del Sommo Pontefice nei quali si dice: « Impartiamo la benedi-ione Apostolica » senza aggiungere che vi è annessa l'indulgenza plenaria, questa on si sottintende.

25. - Nelle corone si possono cumulare varie indulgenze, da chi gode le rispet-ive facoltà; ma osservando le debite norme; per es. alle indulgenze proprie delle orone del Prezioso Sangue dell'Addolorata ecc. possono anche applicarsi le Indul genze Apostoliche; a quella del Rosario, anche le Apostoliche, di S. Brigida e dei Crocigeri.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

44. TASSA DI ESERCIZIO: INAPPLICABILITÀ AI SACERDOTI. — La Corte di Cassazione di Napoli con sentenza 4 giugno 1922 (*Giurispr. ital.*, 1922, I, 1, c. 530), con ampia ed esauriente motivazione, ha confutato tutti gli argomenti addotti in contrario ed ha ritenuto inapplicabile ai sacerdoti la tassa d'esercizio.

Pur troppo però questo principio pare non tenda a prevalere. P. es. la Camera di Commercio di Torino ha dato parere favorevole all'applicazione della tassa ai sacerdoti. Si attende la decisione della Giunta provinciale amministrativa.

45. CONGRUA DOVUTA PER LEGGI ANTERIORI AL 1921: LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO. — Il Fondo culto appoggiandosi ad una deliberazione della Corte dei Conti ha preteso che si debbano applicare le norme del decreto-legge 2 ottobre 1921 a tutte indistintamente le parrocchie, anche a quelle aventi diritto alla congrua in forza delle precedenti disposizioni legislative, per le quali non è ancora stata fatta la liquidazione d'ufficio, e sono in corso pratiche amministrative e procedimenti giudiziari per eseguirla.

La pretesa è stata respinta dalla Corte di appello di Firenze con sentenza 8 luglio 1922 in causa Pieri (*Il Momento*, 26 ottobre 1922) per queste perentorie considerazioni:

Vi sono ancora da liquidare assegni e benefici, che hanno meno di 900 lire e che avrebbero avuto diritto al supplemento fin dal 1899. Se la domanda è stata fatta ad esempio nel 1921, compete il diritto agli arretrati a partire dal 1916; sarebbe assurdo liquidarli secondo lo stato patrimoniale che si consolidò nel 1921.

Nè vi è ragione per aggravare la condizione dei Parroci, ai quali non è ancora stato liquidato come di dovere il supplemento, obbligandoli ad una domanda documentata a termini del decreto-legge 2 ottobre 1921, che eleva il minimo della congrua a partire dal 1° luglio 1920 e fino al 30 giugno 1922, e cioè per un biennio.

Questa disposizione non ha alterato per nulla la legislazione precedente sulla congrua, e non obbliga a documentare *ex novo* tutte le pratiche già in corso per liquidarla, che devono essere invece proseguite e compiute a termini delle leggi anteriori.

La tesi del Fondo per il culto, che tutto sia stato innovato e che debbano persino cadere le cause in corso iniziate per ottenere la liquidazione della congrua, è stata respinta dalla Corte di appello di Firenze con sentenza 8 febbraio 1922 (*Dir. eccl.*, 1922, p. 116).

È da sperare che di fronte a queste decisioni la Corte dei Conti e il Fondo culto non insistano nelle loro pretese defatigatorie ed illegali.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.